



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

Roma - 7 SET. 2005

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità  
Unità Organizzativa Risorse Idriche  
Via Stresa, 24  
20125 Milano

N. 17777/QU/DI (XII)

Risposta al Foglio del .....

N. ....

Prot. N. .... Allegati .....

Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente  
Via Stresa, 24  
20124 Milano

Alla Provincia di Brescia  
Piazza Paolo VI, 29  
25100 Brescia

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Protezione Civile e Tutela del  
Territorio  
Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche  
Ufficio Gestione Risorse Idriche  
Via Zambra, 42  
38100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento urbanistica e ambiente  
Servizio Urbanistica e Tutela dei Paesaggio  
Via Lunelli Renato, 4  
38100 Trento

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Parchi e Conservazione della Natura  
Via Trento, 3  
38100 Trento

Alla Comunità Montana di Valle Sabbia  
Via G. Riverberi, 2  
25070 Nozza di Vestone (Bs)

All'Autorità di bacino del Fiume Po  
Via Garibaldi, 75  
43100 Parma

Al Registro Italiano Dighe  
Via Curtatone, 2  
00185 Roma

All'Arpa Lombardia  
Viale Francesco Restelli, 1  
20124 Milano

Al Commissario regolatore per  
la gestione del Lago d'Idro  
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana  
Via Nino Dall'Oro, 4  
26900 Lodi

Oggetto: Commissione europea - caso n. 13 2005/4347 - gestione del lago d'Idro- - SIC  
IT3120065

La Commissione europea richiede, con l'allegata nota, informazioni sulla gestione del Lago d'Idro e, in particolare, se siano stati sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat, piani o progetti che, seppur non direttamente connessi e necessari alla gestione del Sito d'Importanza Comunitaria SIC IT3120065 "Lago d'Idro", presentano un'incidenza significativa sul Sito stesso, tali da pregiudicarne l'integrità. La Commissione ricorda che anche una semplice attività, non richiedente la realizzazione di infrastrutture, deve essere assoggetta a valutazione di incidenza.

A titolo esemplificativo nella citata nota si fa riferimento a prelievi d'acqua e più in generale ad altre attività antropiche.

Sul caso sono intervenute la Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n. 1779 10/6-2 del 30 maggio u.s., e la Regione Lombardia, con nota prot. Q1.2005.0019613 del 20 luglio c.a..

La Provincia Autonoma di Trento, nel richiamare gli interventi di rinaturalizzazione sulla sponda trentina del Lago (SIC) volti a mitigare gli effetti delle mancate escursioni del livello dello stesso, peraltro ammesse dalla concessione di esercizio, fa presente che i predetti interventi non devono essere sottoposti alle disposizioni di cui al citato comma 3.

La Provincia evidenzia, poi, come il Lago sia un bacino di carico idraulico per usi irrigui e idroelettrici, sottoposto a pesanti prelievi e repentini ricarichi, con negative conseguenze sia sulla componente vegetazionale sia su quella faunistica.

La Regione Lombardia, nel fornire con la citata nota chiarimenti sui vari "casi" comunitari, ha precisato che l'attuale quota di regolamentazione del Lago non è determinata dai prelievi irrigui e idroelettrici, ma da limitazioni imposte dal Registro Italiano Dighe a causa della presenza di una "paleofrana" che insiste parzialmente sulla spalla della diga, danneggiando l'opera di scarico di fondo del lago (cosiddetta galleria degli agricoltori), limitandone l'efficienza.


Si rendono, pertanto, necessari i seguenti chiarimenti per la Commissione:

- se i prelievi irrigui e idroelettrici, sebbene non direttamente connessi e necessari alla gestione del SIC, abbiano un'incidenza significativa sul Sito. In caso affermativo, ai sensi del comma 3 si rende necessaria la valutazione di incidenza. Si fa presente che tale articolo fa salve le disposizioni del successivo comma 4, prevedendo il caso in cui un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura

sociale o economica. In tal caso è necessario comunicare alla Commissione le misure compensative adottate per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

- se siano state adottate misure per risolvere la problematica esposta dalla Regione Lombardia e se le stesse siano soggette alle disposizioni del citato comma 3;
- se siano stati adottati ulteriori piani, progetti ovvero poste in essere “attività” che ai sensi del citato art. 6, comma 3, della direttiva devono essere sottoposti a valutazione di incidenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianfranco Mascazzini)



## **Nota della commissione europea**

### **13. 2005/4347 -Gestione del lago d’Idro (Brescia) — SIC IT3120065**

I servizi della Commissione sono stati informati del fatto che la gestione recente del lago d’Idro da parte delle autorità competenti comporterebbe il rischio di compromissione di alcuni valori naturalistici del sito, in particolare in relazione all’abbassamento del livello dell’acqua dovuto a prelievi irrigui ed altre attività antropiche.

Parte dell’area interessata da questi sviluppi ricade all’interno del SIC IT3120065 “Lago d’Idro” (situato nella zona, nord del lago, nella provincia di Trento), il quale ospita un habitat prioritario (91E0 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), che è fortemente dipendente dalla disponibilità di acqua e pertanto estremamente vulnerabile alle variazioni del livello del lago.

I servizi della Commissione desiderano ricevere, entro due mesi dalla data della presente, le osservazioni delle autorità italiane in relazione a quanto precede. In particolare, i servizi della Commissione desiderano conoscere quali misure sono state prese o previste dalle autorità italiane con riferimento all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE. La Commissione ricorda che l’autorizzazione sistematica di semplici “attività” — anche quando non richiede la realizzazione di infrastrutture - ricade nella nozione di “piano o programma” ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (sentenza della Corte di Giustizia del 7 settembre 2004 in causa C-127/2002).